



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 PESCANTINA

VIA BORGO, 70 - 37026 PESCANTINA (VR)

Email VRIC836006@istruzione.it - PEC VRIC836006@pec.istruzione.it

C.F. 80027280231 - Cod. Mecc. VRIC836006

Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione Veneto

Al Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale di Verona

Presidente del consiglio d'istituto dell'IC 2 di Pescantina

Al personale dell'IC 2 di Pescantina

Alla R.S.U. dell'IC 2 di Pescantina

Alla Home page web e albo dell'IC 2 Pescantina

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN APPLICAZIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020, CIRCA L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI PESCANTINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella G.U. serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 22 febbraio 2020 a del Presidente della Regione Veneto e del Ministro Della Salute;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

VISTA la Direttiva n.1 del 26 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTA la documentazione presente nell'apposita area del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione raggiungibili al seguente link:

<https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml>;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 del D.P.C.M. 9 marzo dispone: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

TENUTO CONTO che l'art.1 co.1 lett. h.) del D.P.C.M. 8 marzo dispone: “Sono sospese [...] le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, [...]. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. [...] e che l'articolo 5 prevede che Le disposizioni del presente Decreto producono effetto dalla data del 08 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 03 aprile 2020”;

VISTA la C.M., prot. 323 del 10/03/2020 “Personale A.T.A. Istruzioni operative”, che recita: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”;

VISTA la nota MIUR 323 del 10/03/2020 nella quale viene ribadito: “L'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19, per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 1, comma 6 del D.P.C.M. 11 marzo dispone che “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza, che l'articolo 1 comma 10 recita. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”;

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla nota del Ministero 351 12.03.2020;

TENUTO CONTO che il DSGA e tutto il personale con qualifica di Assistente Amministrativo in servizio presso questa istituzione scolastica ha dichiarato di essere disponibile per la modalità del lavoro agile;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nelle condizioni di sospensione delle attività didattiche in presenza, con l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziali dell'Istituzione Scolastica stessa;

CONSIDERATO che l'O.M.S. in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di PANDEMIA a livello mondiale;

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus COVID-19 e di tutelare la salute dei lavoratori e dei familiari conviventi;

CONSIDERATO che l'attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la diffusione del COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale il cui picco in Regione Veneto si prevede nella prossima settimana;

VISTO l'art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);

VISTO l'art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;

VISTO l'art.21 della L. 59 del 15/03/1997;

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

VISTO il comma 4, dell'art.25 del D.Lgs. 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTO l'art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

A TUTELA doverosa della salute pubblica di tutto il personale dell'istituto;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L.83/2000, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1 della legge 12 giugno 1990,n. 146, c.2, lettera d);

CONSIDERATO che:

- il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui all'art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l'a.s. 2019/20;
- non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche;

- l'interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico;
- non vi sono nella scuola attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agrarie per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
- non sono in programma nella scuola la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni sono svolte in lavoro agile;
- non sono attivi servizi di cucina, di mensa, di vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne;

VISTO il precedente decreto Datoriale prot. 1694 emesso dalla scrivente in data 13/03/2020

DISPONE

che nei giorni di sospensione delle attività educativo/didattiche, come da D.P.C.M. del 09/03/2020, questo ufficio, funzionerà come di seguito riportato:

- saranno adottate forme di turnazione, di “rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale” in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n.2/2020 e ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla L.83/2000, per garantire all'ufficio di segreteria le seguenti attività non effettuabili tramite il ricorso al lavoro agile, i giorni di martedì e venerdì in deroga a quanto decretato nel documento prot. 0001528/U del 13/03/2020:
 - consultazione documentazione cartacea per supporto ai colleghi che prestano servizio in remoto con modalità di lavoro agile;
 - periodici sopralluoghi per verificare lo stato delle strumentazioni tecnologiche e dei locali scolastici;
 - eventuale sottoscrizione contratti di supplenza non eseguibili in modalità agile;
- l'apertura e la chiusura degli Uffici, nei giorni summenzionati, sarà effettuata da questa Dirigenza;
- viene attivato il numero di telefono **3519798182** per poter contemperare l'esigenza dell'apertura dell'URP da parte del Dirigente Scolastico, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 oppure attraverso l'invio di una mail all'indirizzo email: VRIC836006@istruzione.it (posta elettronica ordinaria) o VRIC836006@pec.istruzione.it (posta elettronica certificata); per cui le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail o consulenza telefonica;
- il personale Amministrativo continuerà la prestazione lavorativa da remoto in lavoro agile nei giorni e per le ore già previste nei singoli piani di lavoro per l'a.s. 2019/20 e negli accordi individuale di lavoro agile già stipulati.
 Il personale Amministrativo potrà recarsi in sede, per esigenze indifferibili, il **MARTEDI' e/o il VENERDI'** con servizio dalle ore 7.30 alle ore 13.00, su richiesta della scrivente o su richiesta del dipendente, mediante email a VRIC836006@istruzione.it che dovrà obbligatoriamente pervenire, al più tardi, entro le ore 7:30 del giorno nel quale si richiede di prestare servizio in sede, individuato tra quelli sopra indicati (martedì e/o venerdì).
- la prestazione lavorativa del DSGA avverrà in lavoro agile il lunedì, mercoledì e giovedì ed in sede il martedì ed il venerdì, garantendo la sua presenza se richiesto dal

Dirigente Scolastico e in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto e la sua reperibilità telefonica;

- per il personale ATA con profilo di Collaboratore Scolastico verranno disposti turni di servizio, per garantire l'apertura e la chiusura dei locali, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 nonché eventuali altri giorni dove si renda indispensabile la loro presenza. Il restante personale utilizzerà prioritariamente le ferie arretrate 2018/19 ed il recupero dello straordinario già prestato; successivamente verrà esentato dal servizio così come previsto dall'art. 87 c. 3 del D.L. 18 del 17/03/2020.

Il periodo di "esenzione dal servizio" è inquadrabile nel disposto di cui all'art.1256 c.2, sia per l'impossibilità definitiva ad eseguire la prestazione da parte del lavoratore sia per l'interesse del datore di lavoro a non "conseguire" una prestazione lavorativa "non essenziale", dato l'attuale livello di erogazione dei servizi pubblici essenziali commisurati all'interesse specifico dell'amministrazione a tutelare la salute dei lavoratori per come disposto dal D. L.vo 81/2008 in particolare dagli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46 in combinato disposto con il summenzionato art. 87 c. 3 del D.L. 18 del 17/03/2020 e con la direttiva della FP 2/2020. Viene, comunque, richiesta la reperibilità telefonica;

- il Dirigente Scolastico garantirà un presidio nelle giornate di martedì e venerdì e l'assistenza a distanza nelle rimanenti giornate. L'ulteriore presenza negli edifici scolastici sarà limitata alle attività impreviste ritenute indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. In tal senso, indica l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni (elisabetta.peroni@istruzione.it) o il numero telefonico del cellulare già citato **3519798182**.
- sarà precipuo compito del Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Vicaria Prof.ssa Claudia Spagna e dai docenti referenti di plesso accompagnare l'erogazione della Didattica a Distanza e monitorarne costantemente l'andamento per ottemperare al dettato costituzionale.

RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell'istituto come previsto dall'art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.

MISURE IGIENICO-SANITARIE

Tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all'uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.

PRESENZA DEL PERSONALE

La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente il martedì ed il venerdì dalle ore 7.30.00 alle ore 13.00 e per lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro.

- nei locali può accedere solo personale autorizzato;
- il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite;

- per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente;
- l'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica;
- ogni accesso ai locali dell'istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell'istituto. Ne sarà data comunicazione all'Ufficio Scolastico Territoriale, all'Ufficio Scolastico Regionale e a tutti i destinatari previsti in capo al documento.

Tali disposizioni saranno in vigore fino al 3 aprile 2020.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Peroni

Documento firmato digitalmente